

Le fattispecie penali in tema di femminicidio nei Paesi dell'America Latina

Martina Dei Cas

Il *femminicidio* o *femicidio*, la morte di una donna uccisa in quanto tale, è un allarmante fenomeno sociale, a cui l'opinione pubblica chiede di rispondere attraverso mezzi, anche giuridici, efficaci. Il termine, coniato nella seconda metà del Ventesimo secolo dalla criminologa sudafricana Diana Russell, è entrato nel linguaggio comune a seguito della riscoperta sociologica (a cura dell'antropologa Marcela Lagarde) e mediatica delle cruente morti di donne verificatesi a Ciudad Juarez in Messico a partire dai primi anni novanta.

Questa tesi, dopo una breve illustrazione delle ragioni di politica criminale che hanno decretato il passaggio del vocabolo femminicidio dal lessico socio-giornalistico a quello giuridico, si ripropone di studiare gli strumenti internazionali di protezione della donna e di analizzare le legislazioni penali degli undici Paesi latinoamericani che dal 2007 ad oggi hanno scelto di codificare autonome fattispecie di *femminicidio* o *femicidio*. Gli undici ordinamenti in questione sono stati divisi in due macro-modelli: il primo, adottato in Costa Rica, Cile e Perù, si limita a declinare l'omicidio della donna per ragioni di genere come una variabile del già presente reato di parricidio; il secondo, vigente in Guatemala, El Salvador, Honduras, Panama, Bolivia, Ecuador e Nicaragua preferisce invece comprendere nella legislazione sul femminicidio anche una serie di condotte lesive non mortali, ma comunque espressione della violenza di genere. Più complessa e pertanto meritevole di una trattazione separata appare la situazione messicana: a preoccupare il Paese dove il dibattito sul tema è cominciato non sono infatti soltanto i soprusi domestici subiti dalle donne per mano di familiari o conoscenti, ma anche l'impunità diffusa e l'elevata collusione tra istituzioni, narcotrafficienti e *pandilleros* (criminali di strada), che hanno permesso al femminicidio di raggiungere proporzioni sistematiche e "corporative". A ciò si aggiunge la difficoltà di implementare in maniera uniforme le disposizioni penali federali, a causa dell'autonomia legislativa costituzionalmente attribuita alle trentadue entità statuali. Importanti linee direttrici vengono però dettate dalla giurisprudenza della Corte Interamericana dei diritti umani, riassunta al capitolo nono nel paradigmatico caso *Campo Algodonero*. Si illustrano poi concisamente la *Ley 26.485* argentina e la *Lei Maria da Penha* brasiliana. Esse, pur non esprimendosi direttamente in tema di femminicidio, introducono importanti dispositivi correttivi e preventivi della violenza di genere di natura processuale e cautelare.

Questo lavoro di tesi si pone l'obiettivo di comprendere se una modifica dei codici italiani ed europei per introdurre il reato di femminicidio sia o meno necessaria e giuridicamente fondata o se appaia maggiormente opportuno intervenire, attraverso la previsione di appositi «reati avamposti», per frenare l'aggressività crescente che da uno insulto o uno schiaffo può portare a conseguenze irreparabili. Ciò per ottemperare alle istanze egalarie sostanziali proprie delle Costituzioni democratiche postbelliche, senza però trascurare i principi fondanti del diritto penale come la tassatività, la riserva di legge e la colpevolezza. La trattazione si conclude con dei brevi cenni alla funzione simbolica del diritto penale, per comprendere se nelle legislazioni latinoamericane in tema di femminicidio essa abbia totalmente sopraffatto le ragioni strumentali che dovrebbero portare alla codificazione di nuovi tipi normativi o se al contrario i due elementi siano stati "dosati" in maniera armonica per garantire alle disposizioni in questione la maggiore efficacia preventiva generale e speciale possibile.